STATUTO DEL ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE - SEDE - FINALITA'

Art. 1

E' costituita con sede in La Spezia, via della Lizza 17 una Associazione che assume la denominazione di "Per Il Mare". L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, non persegue finalità di lucro.

"Per Il Mare" è una Associazione di promozione sociale ai sensi legge 383 del 2000.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività sociali, culturali e di promozione del territorio. L'Associazione si propone lo scopo di organizzare attività legate alle attività marinare con escursioni in barca sia a motore che a vela, conoscenza e promozione dei territori legati al mare e dei suoi prodotti enogastronomici. In particolare l'Associazione svolgerà:

a) Momenti di aggregazione e socializzazione tra i soci allo scopo di conoscere e valorizzare il territorio ed i suoi prodotti;
b) Corsi legati alla cultura della vela e delle attività marinare;
c) Corsi e laboratori di biologia marina ed educazione ambientale
d) Escursioni ed attività con persone affette da disabilità per aumentarne l'autonomia
e) Escursioni ludico-motorie per implementare la conoscenza delle nostre coste;
f) Valorizzare il turismo e i prodotti locali come strumento di conoscenza della nostra storia marinara;
g) Ogni altra attività diretta a perseguire lo scopo sociale anche attraverso attività commerciale marginale;

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato, all' Associazione possono aderire tutte le persone di ambo i sessi che si riconoscano nel presente statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica, etnica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza e dalla professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è ammessa la temporaneità della tessera associativa.

Art. 4

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza; b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6

I soci hanno diritto a frequentare i locali, ad usare le attrezzature della Associazione, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione. I soci maggiorenni hanno inoltre diritto di: 1) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti

l'Associazione, comprese le modifiche allo Statuto; 2) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7

I soci sono tenuti: a) al pagamento della tessera sociale; b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie; c) a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per: a) decesso; b) mancato ottemperamento alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; c) quando in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali alla ssociazione; d) quando venga espulso o radiato; e) quando dia le proprie dimissioni per iscritto al consiglio direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante: 1) il richiamo scritto; 2) la sospensione temporanea; 3) l'espulsione; 4) la radiazione per i seguenti motivi: a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; b) denigrazione della Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; c) l'attentare in qualche modo al buon andamento della Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; d) il commettere o

provocare gravi disordini durante le assemblee; e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà della Associazione; f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione; b) dai contributi, erogazioni, lasciti diversi; c) dal fondo di riserva, d) da eventuali entrate commerciali ottenute per il perseguimento dei fini istituzionali

RENDICONTO ECONOMICO

Art. 12

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto economico dovrà prevedere la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo del rendiconto economico sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente

sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature

E' vietata in ogni caso ogni distribuzione diretta o indiretta degli utili eventualmente conseguiti

L'ASSEMBLEA DEI SOCI E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate a cura del consiglio direttivo con annuncio scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da appendersi nella bacheca della Associazione almeno quindici giorni prima.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle votazioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo a da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione della Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne, destinate a raccogliere le schede, restano aperte un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. Essa: a) approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo; b) approva le linee generali del programma di attività; c) elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione alla Associazione; d) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; e) delibera su tutte le questioni inerenti la gestione sociale.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci, entro 20 giorni dalla richiesta degli stessi.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 4 anni. Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedano. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Di ogni riunione verrà redatto un verbale a cura del Segretario.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: a) il Presidente: ha la rappresentanza legale della Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio; b) il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; c) il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Associazione.

Art. 23

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) redigere i programmi di attività ed i rendiconti economici consuntivi e preventivi ; b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; c)

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; d) formulare eventuali regolamenti interni per le attività sociali ; e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione o la radiazione dei soci; f) convocare la assemblea ordinaria o straordinaria dei soci; g) favorire la partecipazione dei soci alle attività del Associazione; h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad esso affidati; i) decidere le modalità di partecipazione della Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un terzo dei consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta, che, però, potrà essere ripresentata con le opportune modifiche.

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia, il Consiglio

Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 26

In caso di scioglimento dell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività , verrà devoluto ad altro ente avente finalità di utilità generale. Inoltre l'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art. 27

Tutte le decisioni prese dalla Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dagli organi dirigenti devono essere comunicate ai soci mediante affissione nella bacheca della sede sociale o alternativamente nel giornalino interno (se esistente). Tutti i verbali degli organi sopra citati sono a disposizione dei soci che possono (senza asportarli) prenderne visione.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 28

Per quanto non compreso nel presente statuto o nel regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

La Spezia, lì 10 Gennaio 2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

20.1.17 100 3

€ 20,00

Firma ed delega del Direttore Provinciale
Michele Cristaldi